



PREFETTURA DI PISA

N. 1692/1 Div.I<sup>a</sup>

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la domanda del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pisa n.5420 in data 2/7/1964 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad accettare, in nome e per conto dell'Ateneo medesimo, una donazione di materiale archeologico disposta dalla signora Michela Beomonte coniugata Schiff-Giorgini;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Pisa in data 5/6/1964 con la quale si autorizza il Rettore ad accettare la donazione in argomento;

Visto l'atto di donazione rogato, in data 24/6/1964, dal Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Pisa;

Ritenuto che in allegato al citato atto di donazione è compreso l'elenco dei beni da donare;

Considerato che, atteso il valore artistico e storico del materiale inventariato, la accettazione della donazione si appalesa conveniente per l'Università di Pisa;

Rilevato che le clausole poste dalla donante non appaiono pregiudizievoli del pubblico interesse anche in relazione alle cautele predisposte dall'Amministra-

zione universitaria;

Visto l'art.17 del Codice Civile;

Visto l'art.8 del D.P.R. 30/6/1955,n.766;

DECRETA:

Il Prof. Alessandro Faedo, Magnifico Rettore della Università degli Studi di Pisa, è autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'Ateneo medesimo, la donazione del materiale archeologico disposto, con atto in data 24/6/1964, dalla signora Michela Beomonte coniugata Schiff-Giorgini alle condizioni tutte di cui al negozio di donazione stesso.

Pisa, 3 agosto 1964.-

